

STATUTO

"CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA NA
CORSO VITTORIO EMANUELE 79

Numero REA: NA - 364064

Codice fiscale: 04535910634

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
all'atto n. 2750 della Raccolta

STATUTO DEL CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOPERATIVA
SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione

E' corrente una cooperativa sociale denominata "CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Castellammare di Stabia (NA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di cui al comma 1 di questo articolo con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello di cui al comma 1 di questo articolo.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 Codice Civile nonchè per la perdita del capitale sociale.

Articolo 5 - Scopo/Oggetto

La società ha scopo mutualistico e non di lucro. Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento delle attività produttive di cui al presente art. 5 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa intende:

- dare assistenza medico-sociale ai portatori di handicap e ai tossicodipendenti, potendo a tale fine anche stipulare convenzioni con enti assistenziali e previdenziali nazionali, regionali e comunali nonchè con le AA.SS.LL. per meglio attuare la sua funzione medico-sociale nel campo della ricerca, dello studio e della terapia degli handicap psico-fisici e sensoriali,

delle malattie psicosomatiche e delle tossicodipendenze;

- sviluppare la ricerca scientifica nel campo degli handicap e collaborare con organizzazioni che nel mondo perseguono lo stesso scopo;

- mettere in grado i soci di valorizzare il loro lavoro, estenderne l'utilità, ricavarne i migliori frutti sia sul piano scientifico che su quello morale ed economico. La cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza territoriale, domiciliare e ambulatoriale, di tipo sanitario, socio-sanitario, sociale, educativo e socio educativo, culturale e di animazione, anche integrata, a favore di singoli, famiglie e della collettività, nonché l'attuazione di progetti per il recupero, l'assistenza, la riabilitazione e/o l'inserimento, anche lavorativo, di minori, adulti e anziani in situazioni di svantaggio familiare sociale, culturale, economico, quali:

- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa, socio-educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti con disabilità fisiche, psichiche, psichiatriche e sensoriali;

- la pianificazione, l'organizzazione e la gestione di strutture eroganti attività e servizi di:

- assistenza domiciliare socio-assistenziale, per anziani e diversamente abili e di tipo socio-educativa per minori e famiglie;

- assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari e sociosanitari, e secondo progetti personalizzati di intervento, rivolto a soggetti affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive-terminali;

- assistenza sociosanitaria programmata a domicilio, attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie, di tossicodipendenti e/o delle famiglie, e nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, anche attraverso i PTRI sostenuti da Budget di Salute;

- assistenza scolastica, con sostegno socio-educativo in favore di minori con disabilità e/o fragilità, al fine di assicurarne il diritto allo studio mediante forme di assistenza che facilitino la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità residue;

- sostegno alla genitorialità, alla coppia, e ogni singolo componente in ogni fase del ciclo di vita, di mediazione familiare in situazioni di crisi o di conflitto nelle relazioni genitori-figli;

- la pianificazione, organizzazione e gestione di centri di sostegno alle donne e alle persone, vittime di maltrattamenti e violenze, bambini e adolescenti, anche vittime di bullismo;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali ricreativi e sportivi, feste, fiere e campagne di informazione, prevenzione e sensibilizzazione, di interesse collettivo;

- la pianificazione, l'organizzazione e la gestione:

- di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri ricreativi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di

bambini, adolescenti e giovani;

-- di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, con la prestazione di ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

-- di laboratori di educativa territoriale, rivolta a ragazzi e ragazze che necessitano di un forte sostegno educativo, attraverso interventi educativi di gruppo, attività di sostegno scolastico, laboratori, anche di musica, teatro, informatica, attività sportive e iniziative di animazione territoriale;

-- di centri diurni, case protette, case di riposo, case famiglia, residenze sanitarie assistite con la prestazione di ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone non autosufficienti e/o disabili, e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;

- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, il recupero, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

- la gestione e pianificazione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno e similari;

- l'organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

- l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volti a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

- la pianificazione, l'organizzazione e la gestione:

-- di strutture sanitarie e/o parasanitarie integrate con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari

territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale;

consultori familiari;

-- di centri di salute mentale, di presidi di tutela della salute mentale, di centri diurni psichiatrici, di strutture residenziali psichiatriche, di gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;

-- di servizi e attività erogate in favore di soggetti (bambini, adolescenti e adulti) affetti da disturbi autistici e dello spettro autistico, al fine di favorirne l'integrazione sociale, scolastica e l'inserimento lavorativo;

- l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e accompagnamento di minori, disabili e soggetti con ridotta mobilità, con mezzi idonei;

- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 15di 34 formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

-- l'organizzazione, la pianificazione e la gestione di attività di supporto nella prestazione da parte di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

- la pianificazione, l'organizzazione e gestione di strutture volte a garantire servizi informativi di pubblica utilità, quali: segretariato sociale, per orientare i cittadini sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, pubbliche e private del territorio; servizi di telefonia sociale, anche al fine di favorire la comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali e limitare il rischio di emarginazione sociale; telesoccorso, per cittadini che vivono in contesti isolati, e/o senza supporti familiari ed affettivi;

- la pianificazione, l'organizzazione e gestione di strutture eroganti attività di assistenza socio-assistenziale con carattere di urgenza, servizi di pronto intervento sociale, e unità mobili di strada, per persone che vivono in particolari condizioni di marginalità ed esclusione;

- l'organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, laboratori artistici sperimentali, scuole di musica e similari;

- la pianificazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di supporto alla formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

- l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e care-giver, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

- la partecipazione a procedure pubbliche e private (gare, appalti, ecc), e a qualsiasi altra forma consentita dalle ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 16di 34 leggi vigenti, dirette all'affidamento e

all'assunzione di servizi inerenti l'oggetto sociale, anche in ATI con altre organizzazioni e/o cooperative/enti; nonché, la stipula di contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati;

- l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria, negli ambienti scolastici ed extrascolastici;

- l'organizzazione di attività volte alla promozione, nonché alla progettazione di protesi e/o ausili tecnologici, strumenti, attrezzature e metodiche che possano essere utilizzati da disabili per prevenire, compensare, alleviare o eliminare menomazioni o disabilità e favorirne l'integrazione, anche attraverso collaborazioni e protocolli con Università, enti formativi e istituti di ricerca; nonché, in coordinazione con le attività che precedono e, dunque, rivolte anche ai soggetti che beneficiano delle attività medesime, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., in tutti i settori previsti dalla legge, e segnatamente, le seguenti attività:

- la effettuazione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività simile nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;

- l'effettuazione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;

- la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, erbe e relativa commercializzazione, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;

- l'effettuazione di lavori per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, di musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;

- l'effettuazione di servizi di custodia e portierato, ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 17 di 34 nonché di pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o culturale;

- la gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi e simili);

- il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia;

- l'effettuazione di servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;

- l'organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni;

- la formazione professionale mediante corsi, conferenze, studi e ricerche

tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

- attività di studio e di ricerca finalizzati alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;

- l'organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie;

- la pianificazione e gestione di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione di giovani fino a 18 anni;

- la gestione di percorsi formativi di istruzione e formazione professionale, di qualificazione, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente, abilitante, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione; attività di stage e tirocinio, e apprendistato professionalizzante;

- l'organizzazione di convegni e corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di docenti di istituti statali e/o paritari di ogni ordine e grado per le tematiche trasversali e specifiche previste dalla direttiva MIUR

170/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (Tematiche trasversali: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti - Tematiche specifiche: ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 18 di 34 Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti. Il tutto con la precisazione che ogni eventuale attività professionale sarà svolta direttamente, individualmente e sotto la personale responsabilità di professionisti all'uopo abilitati ai sensi di legge.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Articolo 6 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 19 di 34 inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 7 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 8 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 20 di 34 numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 9 - Strumenti finanziari

La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.

Articolo 10 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta, all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 21 di 34 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 11 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli

strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Articolo 12 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata, dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Articolo 13 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 14 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- a) ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo. ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 22 di 34
- b) ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- d) ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 15 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) nel caso indicato all'articolo 2531;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2286;
- e) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 15-bis - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 seguente. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Articolo 16 - Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 23 di 34 dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle Versate a titolo sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni). Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b) e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società, nè all'atto dello scioglimento.

Articolo 19 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro venticinque. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli

amministratori. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad ID: 207830869 15/02/2024

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 24di 34 essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464. Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione

di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Se per la perdita di cui al precedente punto 20 comma 5 il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Articolo 20 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 21 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di:

a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 25di 34

b) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 22 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 la destinazione dagli utili non assegnati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di questo statuto. L'assemblea, su proposta

dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore ai 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- a) integrazioni dei compensi
- b) aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 23 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 23, comma 1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo articolo 25. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 23, comma 1 oppure quando lo richiedono uno o più ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 26 di 34 amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 26. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 24 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Articolo 25 - Decisioni dei soci mediante consultazione

scritta o consenso espresso per iscritto Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 23, comma 3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- l'indicazione dei soci consenzienti

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione ID: 207830869 15/02/2024

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 27 di 34 che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 23, comma I alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'assemblea,

tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'articolo 2479 - bis, comma 4, c.c. A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione,

ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 28 di 34 uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo articolo 27, comma 1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo articolo 27, comma 1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo articolo 27, comma 1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,

inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea è altresì validamente costituita, anche in mancanza di convocazione, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 29 di 34 sindaci se nominati, siano presenti o informati della riunione nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque

deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - Amministrazione

La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente articolo 27, comma 1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza deconsiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel ID: 207830869 15/02/2024

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 30 di 34 caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del precedente articolo 27, comma 1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386, comma 5 c.c.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente articolo 27, comma 1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 28 - Decisioni del consiglio di amministrazione

Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo comma 2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione ovvero la richiesta del

consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'articolo 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altra mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 31 di 34 presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Articolo 29 - Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui articolo 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Articolo 30 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Articolo 31 - Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Articolo 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo

svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. ID: 207830869 15/02/2024 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag 32di 34

Articolo 33 - Controllo legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 c.c. la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico. Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 34 - Disposizioni finali

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Tiziana Nardelli, Domenico De Carlo notaio. Vi è l'impronta del sigillo.

Io sottoscritto Dott. De Carlo Domenico, Notaio in Torre del Greco, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.
Imposta di bollo ESENTE.
Torre del Greco, lì 19 febbraio 2024
F.to De Carlo Domenico - notaio